

CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE (n. 206)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2006

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

2. L'attività sciatoria è un'attività sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, alle condizioni niveometeorologiche del momento, nonché alle condizioni della pista.

Art. 2

(Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve)

1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

- a) sci di discesa nelle sue varie articolazioni;
- b) sci di fondo;
- c) tavola da neve (snowboard);
- d) salto con gli sci;
- e) evoluzioni acrobatiche con gli sci;
- f) attività acrobatica su snowboard;
- g) slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;
- h) percorsi con cani da slitta (sleddog);
- i) camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.

3. La Giunta regionale individua le aree sciabili, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano le seguenti aree:

a) aree a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);

b) aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);

c) aree da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;

d) aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard.

5. I Comuni danno pubblicità all'individuazione delle aree di cui al comma 4.

6. I gestori sono tenuti ad assicurare l'uso pubblico delle aree di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non si applica alla pratica della camminata con racchette da neve e similari esercitata nelle aree diverse dalle aree sciabili attrezzate.

Art. 3

(Classificazione e requisiti delle piste di discesa)

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 26 nonies della legge regionale 15/1981, come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

a) campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l'attività didattica e di gioco per bambini;

b) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

c) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;

d) pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

e) pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero;

f) pista di collegamento (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

g) pista per tavola da neve (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;

h) pista per sci acrobatico, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all'area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.

2. Le piste di discesa devono possedere i seguenti requisiti:

a) andamento tale da garantire a media velocità l'aderenza degli sci; il cambiamento repentino di pendenza deve essere opportunamente raccordato;

b) larghezze non inferiori a 15 metri, comunque rapportati alla pendenza longitudinale del tratto di pista e alla densità degli utenti;

c) larghezze non inferiori a 8 metri per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento, per il campo primi passi e la pista per snowboard;

d) larghezze minime di 40 metri per il campo scuola;

e) larghezze idonee allo smaltimento del flusso degli sciatori per la pista di collegamento e comunque non inferiori a 8 metri;

f) fianco verticale libero dalla superficie della neve non inferiore a 3,5 metri, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;

g) larghezza e profili idonei all'arresto degli sciatori nella parte terminale;

h) protezioni con reti o altro materiale cedevole sugli ostacoli presenti sulle piste o ai margini delle stesse, quali generatori neve, strutture e attrezzature per l'attività agonistica, strutture di impianti di risalita e altri elementi atipici, non naturali, presenti a bordo pista;

i) protezioni laterali nei tratti di pista insistenti su pendii scoscesi pericolosi nel caso di fuoriuscita dello sciatore e sui passaggi aerei insistenti su tratti strapiombanti.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

Art. 4

(Requisiti delle piste di fondo)

1. Le piste di fondo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) larghezze non inferiori a 4 metri ovvero a 2,5 metri, per piste riservate agli sciatori che praticano la tecnica classica, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
 - b) fianco verticale libero non inferiore a 2,5 metri;
 - c) tracciato ad anello tale da consentire il ritorno dello sciatore al punto di partenza o diverso tracciato appositamente segnalato;
 - d) segnalazione del senso di marcia;
 - e) doppio senso di marcia per brevi tratti appositamente segnalati e per la pista di collegamento, in relazione all'adeguata larghezza e alle contenute pendenze della stessa.

Art. 5

(Obblighi dei gestori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 della legge 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:
 - a) dotazione dell'area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente in ogni caso un pattugliatore, di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
 - b) esposizione, in modo visibile al pubblico, di prospetti recanti la dotazione di cui alla lettera a) e le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza.
2. I gestori delle aree sciabili sono tenuti a comunicare stagionalmente al Comune il numero e la qualifica professionale degli addetti alla sicurezza di cui al comma 1, lettera a), in relazione all'apertura al pubblico delle medesime aree.
3. I gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.
4. Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi.

Art. 6

(Modifica all'articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 166 della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 8, comma 108, della legge regionale 2/2006, è inserito il seguente:

<<2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISCI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).>>.

Art. 7

(Manutenzione delle aree sciabili)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, anche nel rispetto della legge regionale 15/1981, e successive modifiche, e della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), e successive modifiche, compiendo le seguenti attività:

- a) verifica della segnaletica e di ogni attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- b) battitura del manto nevoso;
- c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

Art. 8

(Contributi per la sicurezza delle aree sciabili)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9

(Norme di comportamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dell'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;

d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di manutenzione ivi previsti;

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

e) da 150 euro a 600 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 9, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l'area medesima ivi previsto.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

a) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile ometta di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge citata, in modo da garantirne un'adeguata visibilità;

b) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile non predisponga nelle medesime aree la segnaletica individuata ai sensi della medesima norma;

c) da 50 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocità ivi previsti;

d) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;

e) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;

f) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto;

g) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;

h) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;

i) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

j) da 100 euro a 200 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 363/2003, le violazioni sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), e successive modifiche.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.

6. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, ovvero con formazione equipollente.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si applica la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2005, n. 513 (Ricognizione delle aree sciabili attrezzate già autorizzate ai sensi della legge regionale 15/1981 <<Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci>>, così come definite dall'articolo 2 della legge 363/2003 <<Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo>>).

2. Nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 363/2003, il casco ivi previsto deve essere conforme alle norme tecniche emanate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

Art. 12
(Abrogazioni)

1. L'articolo 149 e il comma 3 dell'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che viene spostato dall'unità previsionale di base 6.5.360.2.2201 del medesimo stato di previsione e la cui denominazione è rettificata in <<Contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime - fondi statali>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 166, comma 2 bis, della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 26 nonies della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, è il seguente:

Art. 26 nonies*(Classificazione delle piste)*

1. Le piste di discesa devono essere classificate a cura del titolare dell'autorizzazione o dell'ente pubblico che ha realizzato la pista in funzione del loro grado di difficoltà, secondo i criteri indicati dalla FISAI, e tale classificazione deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

Note all'articolo 5

- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è il seguente:

Art. 3*(Obblighi dei gestori)*

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 5

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

Art. 6

(Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

- Il testo dell'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 166 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 166

(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISCI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.

4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;

b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;

c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta.

- Il testo dell'articolo 8, comma 108, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione "Legge finanziaria 2006"), è il seguente:

Art. 8

(Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)

- omissis -

108. Gli interventi di cui ai capitoli e alle disposizioni sotto elencati, a decorrere dall'anno 2006, sono realizzati tramite TurismoFVG di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 2/2002, come sostituiti dall'articolo 106 della legge regionale 29/2005:

- a) capitolo 9004 - articolo 6, comma 59, legge regionale 1/2004;
- b) capitolo 9242 - articolo 111, comma 1, legge regionale 2/2002;
- c) capitolo 9258 - articolo 31, comma 1, legge regionale 2/2002;
- d) capitolo 9259 - articolo 32, comma 1, legge regionale 2/2002;
- e) capitolo 9264 - articolo 49, comma 1, legge regionale 18/2003;
- f) capitolo 9299 - articolo 6, comma 123, legge regionale 1/2005;
- g) capitolo 9431 - articolo 166, comma 1, legge regionale 2/2002;
- h) capitolo 9432 - articolo 167, comma 1, legge regionale 2/2002.

- omissis -

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

- Il testo dell'articolo 164 della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 164

(Beneficiari dei contributi)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

- a) Enti locali in forma singola o associata;
- b) AIAT e Consorzi turistici;
- c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
- d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;
- e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, è il seguente:

Art. 1

In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l'iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 7

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni,

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 7 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 8***(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)***

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005*.

*Il termine previsto dal comma 7 è stato prorogato al 31 marzo 2005 dall'articolo 7 bis, comma 1, del decreto legge 266/2004, convertito con modifiche dall'articolo 1 della legge 306/2004.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

- Il testo degli articoli da 9 a 17 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 9

(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13

(Stazionamento)

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14

(Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15

(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16

(Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 18 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 18

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

- Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 5.

- Per il testo degli articoli da 9 a 17 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 9.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

- Il testo dell'articolo 21 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 21

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

- Il testo dell'articolo 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

- omissis -

63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la PROMOTUR SpA per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:

a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;

b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;

c) il primo soccorso agli infortunati.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Nota all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 8 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 151 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 151

(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 206)

<<Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003>>

mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. *ABROGATO*

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 206

- d’iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 ottobre 2006;
- assegnato alla VI Commissione permanente, con parere della II Commissione, il 5 ottobre 2006, e riassegnato alla II Commissione permanente, con parere della VI Commissione, il 26 ottobre 2006;
- espresso parere favorevole dalla VI Commissione nella seduta dell’8 novembre 2006;
- esaminato dalla II Commissione permanente nella seduta del 14 novembre 2006 nella quale è stato approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, del consigliere Asquini;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2006, ed approvato nella stessa all’unanimità, con modifiche.